



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
VIA ROMA N. 8
TEL. 0121.83910 FENESTRELLE@POSTEMAILCERTIFICATA.IT

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI FENESTRELLE

COMUNE DI FENESTRELLE –VIA ROMA, 8
regolamento composto complessivamente da numero 9 pagine e da numero 14 articoli
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.07.2026

Indice

Art. 1 – Premessa	2
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento	3
Art. 4 – Informativa	3
Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti	4
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati	4
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati	5
Art. 8 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 9 – Diritti dell'interessato	5
Art. 10 – Accesso ai filmati	6
Art. 11 – Sicurezza dei dati	7
Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati	7
Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	7
Art. 14 – Norma di Rinvio	8

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti nell'ambito del territorio del Comune di Fenestrelle.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comune o dal Servizio di Polizia Locale.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dall'Ente nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al Regolamento UE 2016/680 e all'art 2 del D.lgs 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuati i luoghi da videosorvegliare, conformemente alle finalità del presente regolamento

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Fenestrelle ed il Servizio di Polizia Locale sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi,

o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. E' consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura complementare, volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana così come definito dal D.M. 5 agosto 2008 quale "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune di Fenestrelle, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.
2. Il Titolare, con proprio provvedimento valevole anche ai sensi dell'art. 2 – quaterdecies D.Lgs. 101/2018, nomina il Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
3. Il Titolare del Trattamento dei dati individua e nomina, con proprio provvedimento, i soggetti autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Qualora il servizio di Polizia Locale venga esercitato in forma associata, l'Ente capofila o quello in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, determinando congiuntamente agli enti convenzionati le finalità e le modalità del trattamento, assume il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicura un trattamento dei dati conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. Il Comune nel cui territorio vengono rilevati i dati, riveste il ruolo di titolare del trattamento e nomina Responsabile esterno del trattamento i soggetti di cui 1 e 2.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti che accedono o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli, riportanti le informazioni minime richieste dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (c.d. informativa semplificata) nei casi specificamente previsti dalla normativa.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Sul sito istituzionale del Comune di Fenestrelle è inoltre pubblicata l'informativa dettagliata concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e D.lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal Regolamento UE 2016/680 e D.lgs 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Fenestrelle.

2. In particolare, l'art. 6 del DL 23.02.2009, n. 11, convertito nella legge 23.04.2009, n. 38 dispone che "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza e al decoro urbano e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.

3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali, parchi, giardini pubblici e cimiteri;
- tutela ambientale e del decoro urbano;
- esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018;
- esigenza di protezione civile per quanto previsto dal D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 (Codice di Protezione Civile);
- esigenza di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo;
- esigenze di accertamento di illeciti amministrativi ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black-list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.

5. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine Il Comune, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o di altri organi aventi titolo, comunica i dati personali oggetto delle registrazioni consegnando i video alle autorità che ne hanno fatto richiesta e che ne hanno diritto. Le modalità di consegna saranno quelle ritenute garantire una maggiore protezione dei dati personali dei soggetti interessati, tenuto conto della valutazione d'impatto condotta dall'Ente e dello stato dell'arte delle evoluzioni tecnologiche in materia.

6. Nei casi di nuova urbanizzazione, in cui siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private ad uso pubblico, ovvero nei casi di interventi che prevedano radicali trasformazioni di strade esistenti, Il Comune, per tramite dei propri uffici, effettua una valutazione, tenuto conto di condizioni e caratteristiche dell'area, nonché della tipologia stessa dell'intervento, in ordine alla necessità che il soggetto privato precedente realizzi un sistema di videosorveglianza, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada, consegnandolo al Comune che, previa accettazione, lo gestirà inibendone l'accesso al soggetto cedente.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 3, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe nonché esigenze correlate all'attività di istituto, e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

2. I dati vengono conservati all'interno del sistema informatico dell'Ente

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate con il Servizio di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente indicizzare le immagini.
3. I video delle unità di ripresa sono visionabili presso la sede del Servizio di Polizia Locale sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione -ove tecnicamente possibile- mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 – Valutazione di impatto sulla protezione dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, comma 3, lett. c), Regolamento UE 679/2016, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Nella valutazione di impatto eventuale ci si atterrà agli aggiornamenti e chiarimenti applicativi anche successivi all'entrata in vigore del presente regolamento da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate al Titolare del trattamento dati direttamente o tramite il DPO.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia dello Stato o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia Locale nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati. È inoltre prevista la possibilità di accesso agli atti secondo le modalità, le forme ed i limiti di cui alla L. n. 241/1990 (artt. 22 e ss.), nonché al D.P.R. n. 184/2006

Art. 10 – Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'art. 9 del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al Designato del trattamento dei dati di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

4. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al Designato del trattamento dei dati, previa corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il personale autorizzato al trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Il comune di Fenestrelle, in seguito ad approvazione di specifica convenzione, potrà stipulare accordi con le autorità di pubblica sicurezza operanti sul territorio al fine di provvedere alla trasmissione delle immagini alle stesse.

Art. 11 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Titolare o dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito al personale autorizzato dal Titolare o dal Designato al trattamento dei dati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal Titolare del trattamento.
3. Il Titolare del trattamento nominerà, tramite apposito atto, il personale autorizzato e/o uno o più Responsabili esterni ex art. 28 GDPR per le operazioni di manutenzione degli impianti; a tal proposito il Titolare impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso
4. Il Titolare del trattamento designa e nomina il personale autorizzato in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
5. Gli autorizzati sono nominati in funzione dell'esperienza, capacità ed affidabilità e forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
9. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al Regolamento UE 2016/680 e del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 07.08.1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 14 – Norma di Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 e D.lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al Regolamento UE 2016/680 e D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.